

Emendamento alla Proposta di Legge recante "Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo." (A.C. 802)

1

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

All'articolo 5, comma 1, le parole «contenute nella» sono sostituite dalle seguenti:

«di cui agli articoli da 2 a 8 della».

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente
Vincenzo (Enzo) Colonna



a maggioranza

28/11/2018

SUB-MOND. AL C.4 art-5

AMAGG 2

Le parole "DELLI IMMOBILI ~~DEI~~ COMPRESI"
SONO SOSTITUITE DALLE SEGUENTI:

"DELLE SORBITICI CATASTALI COMPRESI"

Per la

a maggioranza

28/11/2018

Emendamento alla Proposta di Legge recante "Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo." (A.C. 802)

3

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5


All'articolo 5, comma 4, le parole «la maggioranza assoluta dei beni immobili determinata» sono sostituite dalle seguenti:

«almeno il 51 per cento degli immobili compresi entro il perimetro dell'area interessata, determinato».

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente
Vincenzo (Enzo) Colonna



a maggioranza

28/11/2018

Emendamento alla Proposta di Legge recante "Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo." (A.C. 802)

4

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 9

All'articolo 9, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«Fermo restando il pagamento del contributo straordinario secondo quanto stabilito dall'art. 16, comma 4, lettera d-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., i criteri di calcolo previsti nelle disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

- a) agli interventi contemplati da varianti ai piani urbanistici già adottate e in corso di approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge;*
- b) agli interventi per i quali sia stata presentata, alla data di entrata in vigore della presente legge, CILA, SCLA, SCLA in alternativa al permesso di costruire o istanza per il rilascio del Permesso di Costruire, ovvero si sia positivamente conclusa la conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.»*

a maggioranza

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente
Vincenzo (Enzo) Colonna



28/11/2018

Emendamento alla Proposta di Legge recante "Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo." (A.C. 802)

5

Alla proposta di legge, dopo l'art. 9 è inserito il seguente articolo:

"Art. ____

Norma transitoria - Piani di Intervento

1. *Nelle more dell'approvazione dei rispettivi Piani Urbanistici Generali ai sensi di quanto previsto dalla Legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 e s.m.i., i Comuni dotati di strumenti di pianificazione urbanistica, approvati ai sensi della Legge regionale 31 maggio 1980 n. 56, e del Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana (DPRU) di cui all'art. 3 della Legge regionale 29 luglio 2008, n. 21, possono individuare, attraverso l'approvazione di appositi Piani di Intervento in variante rispetto allo strumento urbanistico vigente, gli ambiti di trasformazione o i comparti in cui trovano applicazione le norme previste dalla presente legge in materia di compensazione urbanistica (art. 3) e di misure premiali (art. 4), prevedendo la possibilità di incrementare sino ad un massimo del 20 per cento la capacità insediativa prevista dai predetti strumenti urbanistici e definendo gli indici per la determinazione delle quantità edificatorie da assegnare a fini compensativi o premiali.*
2. *I Piani di Intervento interessano ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati, devono essere coerenti con il DPRU e non possono comportare variante urbanistica finalizzata a trasformare in aree edificabili aree a destinazione agricola, comunque definite negli strumenti urbanistici comunali vigenti, fatta eccezione per quelle contigue necessarie alla realizzazione di verde e servizi pubblici nella misura massima del 5 per cento della superficie complessiva dell'area di intervento. Tale variante deve comunque essere compensata prevedendo una superficie doppia rispetto a quella interessata dal mutamento della destinazione agricola, destinata a ripermabilizzare e attrezzare a verde aree edificate esistenti.*
3. *I Piani di Intervento devono rispettare i limiti di densità edilizia di cui al Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e le soglie minime degli spazi per parcheggi fissate dall'art. 41-sexies della Legge 18 agosto 1942, n. 1150.*
4. *Il Piano di Intervento è predisposto dal Comune o proposto da altri soggetti pubblici o privati, anche tra loro associati, e assume gli effetti di strumento urbanistico esecutivo.*
5. *Il Piano è adottato con atto deliberativo del Consiglio Comunale.*
6. *Il Sindaco, dopo l'adozione del Piano di Intervento, convoca una conferenza di servizi, ai sensi del comma 3 dell'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni competenti per l'acquisizione dei necessari atti di consenso, comunque denominati, per concordare i termini del successivo accordo di programma.*

28/11/2018

a maggioranza

VR

Emendamento alla Proposta di Legge recante “Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo.” (A.C. 802)

5

7. *In sede di conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, indicano le eventuali ragioni ostative o, ove possibile, le modifiche necessarie ai fini della conclusione positiva dell'iter dell'intervento mediante l'approvazione dell'accordo di programma.*
8. *In caso di approvazione da parte della conferenza, lo schema di accordo di programma, sottoscritto dai soggetti intervenuti alla conferenza di servizi e corredato della documentazione tecnica e grafica prescritta, ivi compresa quella prevista dalle vigenti norme urbanistiche, è depositato per trenta giorni consecutivi presso la segreteria del Comune interessato, durante i quali chiunque può prenderne visione.*
9. *L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante la pubblicazione nel BURP, nonché mediante l'affissione di un avviso all'Albo pretorio con adeguata evidenza nel sito istituzionale dell'Ente.*
10. *Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURP gli interessati possono presentare al Comune le proprie osservazioni.*
11. *Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il soggetto proponente presenta le proprie deduzioni sulle osservazioni pervenute.*
12. *Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Sindaco del Comune interessato chiede al Presidente della Giunta regionale la convocazione dei soggetti invitati alla conferenza di servizi per la valutazione delle osservazioni pervenute e la conclusione dell'accordo che è approvato entro i successivi trenta giorni con decreto del Presidente della Giunta regionale.*
13. *L'accordo produce effetto di variante allo strumento urbanistico comunale con l'adozione della deliberazione consiliare di ratifica che deve intervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'adesione del Sindaco dell'accordo.”.*

a maggioranza

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente
Vincenzo (Enzo) Colonna



28/11/2018